



AGEVOLAZIONI FISCALI PER I LAVORATORI CHE TRASFERISCONO LA RESIDENZA IN ITALIA

- **RIENTRO CERVELLI** (art. 44, DL 78/2010 e s.m.i.)
- **IMPATRIATI** (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015 e s.m.i.)

RIENTRO CERVELLI

I docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia per esercitarvi la propria attività lavorativa possono usufruire del regime di tassazione agevolata previsto dall'articolo 44 del DL n. 78/2010 e s.m.i., in presenza dei requisiti esposti di seguito.

Presupposti soggettivi di accesso

- a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- b) essere stati non occasionalmente residenti all'estero;
- c) aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza, per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;

L'effettivo svolgimento dell'attività di ricerca o di docenza all'estero deve risultare da idonea documentazione rilasciata dai centri di ricerca o dalle Università presso i quali l'attività è stata svolta. Tale documentazione deve attestare la natura dell'ente, l'attività svolta dal docente o dal ricercatore e la relativa durata. La documentazione, rilasciata in lingua straniera deve essere tradotta in italiano. Se i documenti sono redatti in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola, la traduzione può essere fatta dallo stesso contribuente, qualora invece i documenti siano redatti in altre lingue è necessaria una traduzione giurata, ovvero la vidimazione da parte dell'autorità consolare.

L'attività di docenza e ricerca non necessariamente deve essere stata svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, è sufficiente che l'interessato, prima di rientrare in Italia, abbia svolto tali qualificate attività all'estero per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi. Per la docenza il periodo di ventiquattro mesi si ritiene compiuto se l'attività è stata svolta per due anni accademici continuativi.

- d) svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia;



- e) acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

L'agevolazione, applicabile a partire dal periodo d'imposta in cui il docente/ricercatore acquisisce la residenza in Italia e per i 5 anni successivi, consiste nell'abbattimento del 90% del reddito di lavoro dipendente o autonomo imponibile ai fini IRPEF.

La disposizione interessa tutti i residenti all'estero, sia italiani che stranieri, che possano favorire lo sviluppo della ricerca e la diffusione del sapere in Italia trasferendovi le conoscenze acquisite attraverso l'attività svolta all'estero.

L'art. 5 del D. Lgs 34/2019 (Decreto crescita) ha previsto, per coloro che diventano fiscalmente residenti dall'anno 2020, l'ampliamento della durata del periodo agevolabile in presenza di figli o nel caso di acquisto di abitazione in Italia.

In applicazione del Decreto Crescita, i periodi complessivamente agevolabili sono pari a:

- **8 periodi d'imposta**, in caso di contribuenti con un figlio minorenni o a carico, ovvero divenuti proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia;
- **11 periodi d'imposta**, in caso di contribuenti con almeno due figli minorenni o a carico;
- **13 periodi d'imposta**, in caso di contribuenti con almeno tre figli minorenni o a carico.

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) purché, nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Normativa di riferimento

- [Articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010 - pdf](#) - Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero
- [Articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019 – Rientro dei cervelli - pdf](#) - Rientro dei cervelli
- [Circolare n. 17 del 23 maggio 2017 - pdf](#) – Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia



IMPATRIATI

Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 *"...I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del suo ammontare (...)"*.

Il decreto-legge n. 34-2019 (Decreto Crescita) ha introdotto importanti modifiche al regime di tassazione agevolato previsto dal D. Lgs.147, riguardanti i requisiti soggettivi di accesso, i periodi di imposta e la misura dell'agevolazione.

I requisiti d'accesso all'agevolazione sono i seguenti:

- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni;
- l'attività lavorativa deve essere svolta prevalentemente nel territorio italiano.

DURATA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE

Nel periodo d'imposta in cui la residenza viene trasferita in Italia e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia, concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della tassazione IRPEF limitatamente al 30% dell'ammontare o al 10% in caso di trasferimento di residenza in una delle seguenti regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

I benefici si applicano per ulteriori cinque periodi d'imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico e a coloro che diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia, dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell'imponibile IRPEF per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

Normativa di riferimento

[Articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 - pdf](#) – Regime speciale per i lavoratori impatriati

[Articolo 5 del decreto legge n. 34 del 2019 - pdf](#) – Rientro dei cervelli

COME OTTENERE LE AGEVOLAZIONI

Per poter beneficiare dei regimi agevolativi esaminati il dipendente, in possesso dei requisiti di accesso, dovrà presentare richiesta al Settore Stipendi Personale Docente, da trasmettere alla PEC protocollo@pec.unica.it e, per il personale docente, all'indirizzo e-mail settorestipendi.doc@unica.it.



Il beneficio verrà applicato dal periodo di paga successivo all'accoglimento della richiesta e in sede di conguaglio si procederà al ricalcolo dell'agevolazione dall'inizio dell'anno, o dalla data di assunzione (se successiva al primo gennaio). La richiesta deve essere presentata all'attuale datore di lavoro anche in caso di seconda o ulteriore assunzione rispetto a quella per cui il lavoratore è rientrato. Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l'agevolazione (conguaglio dell'anno chiuso), il contribuente potrà fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella dichiarazione dei redditi.